

DLTLGT 01/02/1946 n.90

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (PERSONALE)

Decreto legislativo Luogotenenziale 1 febbraio 1946, n. 90 (in Gazz. Uff., 20 marzo, n. 66). --
Modificazioni all'art. 5 del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, riguardante l'ordinamento degli
ufficiali giudiziari.

Preambolo

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro
per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo 1

L'art. 5, primo comma, del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, è abrogato e sostituito come
segue;

«Per essere nominato ufficiale giudiziario è necessario avere conseguito il diploma di licenza
ginnasiale oppure il passaggio dal secondo al terzo corso di istituto tecnico superiore o dal secondo
al terzo corso di istituto magistrale superiore. Per gli aspiranti che abbiano invece fatto gli studi
secondo il vecchio ordinamento, è necessario avere conseguito il passaggio dal primo al secondo
corso di istituto tecnico superiore o dal primo al secondo corso di liceo scientifico o dal primo al
secondo corso di istituto magistrale superiore».

Articolo 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
«Gazzetta Ufficiale» del Regno.